



Circolare

Certificazione Verde (Green Pass) nei luoghi di lavoro

20 Settembre 2021

Gentile cliente,

il Consiglio dei Ministri in data 16/09/2021 ha approvato un Decreto Legge che introduce l'obbligo dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, della Certificazione verde Covid-19 (*green pass*) nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare nel lavoro privato, a chiunque svolge una attività lavorativa (lavoro dipendente, autonomo, formazione) è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, i datori di lavoro, essendo tenuti ad assicurare il rispetto della normativa, dovranno definire entro il 15 ottobre le modalità per l'effettuazione delle verifiche, anche individuando, con nomina per atto scritto, un soggetto incaricato allo scopo.

Certificazione Verde (*Green Pass*)

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (per la prima dose di vaccino la Certificazione avrà validità a partire dal medesimo giorno fino alla data prevista per la seconda dose);
- b) avvenuta guarigione da COVID-19;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Sanzioni

Il Decreto Legge prevede che il lavoratore ha l'obbligo del green pass e, nel caso comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dovrà essere sospeso, con perdita della retribuzione ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



Ordine dei
Consulenti
del Lavoro



quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Inoltre sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- sanzione da Euro 600,00 a Euro 1500,00 per i lavoratori che sono colti senza la Certificazione sul lavoro;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da Euro 400,00 a Euro 1.000,00.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.